

AVVISO

Comunicazione su IVA Split Payment (scissione dei pagamenti), DL 148/2017 convertito con L 172/2017

Si informano i Sigg.ri Fornitori e Professionisti del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale e dei Consorzi di Bonifica mandatarie che il D.L. 16 ottobre 2017 n.148 ha esteso il meccanismo di assolvimento dell'IVA, chiamato "split payment" o "scissione dei pagamenti", per le fatture emesse dal 1 gennaio 2018, agli enti pubblici economici nazionali, regionali e locali tra i quali rientrano i Consorzi di Bonifica. Da tale data, quindi, il Consorzio è tenuto a versare direttamente all'Erario l'IVA che è stata addebitata dai fornitori, pagando a quest'ultimi solo la quota imponibile (e le altre somme diverse dall'IVA). A tal proposito, si precisa quanto segue:

- per le fatture 2017, anche se pagate nel 2018, al fornitore verrà erogato l'intero importo comprensivo dell'IVA
- per le fatture emesse dal 01.01.2018, il fornitore dovrà integrare le normali indicazioni fiscali (imponibile, IVA) con l'annotazione esplicita "scissione dei pagamenti"; per tali fatture il fornitore non è più tenuto al pagamento dell'imposta trattandosi ora di adempimento di pertinenza del Consorzio. Si ricorda che la norma non riguarda:
 - le fatture emesse antecedentemente al 1 gennaio 2018, anche se non ancora pagate;
 - le operazioni in cui l'ente cessionario o committente assume la veste di debitore dell'IVA quali, ad esempio, quelle sottoposte al regime dell'inversione contabile (c.d. "reverse charge") di cui all'art. 17 del D.P.R. 633/1972;
 - le operazioni certificate mediante rilascio di ricevuta fiscale, non fiscale (per i soggetti che si avvalgono della trasmissione telematica dei corrispettivi) ovvero altre modalità semplificate specificatamente previste dalle vigenti disposizioni.

Si riporta di seguito l'art. 3 del D.L. N. 148 del 16/10/2017 :

Art. 3

Estensione Split payment a tutte le società controllate dalla P.A.

1. All'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il comma 1-bis è sostituito dal seguente:
«1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle operazioni effettuate nei confronti dei seguenti soggetti:

0a) enti pubblici economici nazionali, regionali e locali, comprese le aziende speciali e le aziende pubbliche di servizi alla

persona;

0b) fondazioni partecipate da amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 per una percentuale complessiva del fondo di dotazione non inferiore al 70 per cento;

a) società controllate, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, n. 2), del codice civile, direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e dai Ministeri;

b) società controllate direttamente o indirettamente, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, n. 1), del codice civile, da amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 o da enti e società di cui alle lettere 0a), 0b), a) e c);

c) società partecipate, per una percentuale complessiva del capitale non inferiore al 70 per cento, da amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 o da enti e società di cui alle lettere 0a), 0b), a) e b);

d) società quotate inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa italiana identificate agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto; con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 1 può essere individuato un indice alternativo di riferimento per il mercato azionario.».

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalità di attuazione delle norme di cui al comma 1.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2018 e si applicano alle operazioni per le quali è emessa fattura a partire dalla medesima data.